

**OTTEMPERANZA CONDIZIONE AMBIENTALE  
ARTICOLO 1 LETTERA C N.5 DEL DECRETO VIA/AIA N. 573 DEL 27 OTT 2011 E SS.MM.II.**

## **ALLEGATO F**

DECRETO N. 373 DEL 27 DIC 2017



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

**VISTO** in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, salvo proroga concessa su istanza del proponente, e che tali termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

**VISTO** il decreto di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 per il progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato "Tempa Rossa", proposto dalla società Eni S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 24 novembre 2011;

**VISTA** la nota prot. RAFTA/DIR/RP/268 del 26 luglio 2016, acquisita al prot. 19570/DVA del 26 luglio 2016, con cui la società Eni S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 pari a 48 mesi, ovvero sino al 23 novembre 2020;



**CONSIDERATO** che la motivazione addotta dalla società Eni S.p.A. per detta richiesta di proroga risiede nel fatto che ad oggi non è stato possibile acquisire le seguenti certificazioni e autorizzazioni propedeutiche al completamento degli interventi di cui al decreto n. 573 del 27 ottobre 2011:

- la certificazione di avvenuta bonifica dell'Area Serbatoi preliminare all'inizio dei lavori ai sensi della prescrizione A.3 del decreto n. 573/2011;
- l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

**ACQUISITO** il parere n. 2241 del 2 dicembre 2016, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga della validità del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011 per il periodo pari a 48 mesi come richiesto dalla società Eni S.p.A.;

**PRESO ATTO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con detto parere n. 2241 del 2 dicembre 2016 ha valutato che *"sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Proponente, non risultano modifiche del contesto ambientale o del progetto"* già valutati nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale per il progetto di cui trattasi;

**ACQUISITO** il parere positivo sulla richiesta di proroga pari a 48 mesi dei termini di validità del decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, rilasciato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 28992 del 18 ottobre 2017;

**PRESO ATTO** che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel rilasciare detto parere, ha riconfermato tutte le prescrizioni di competenza contenute nel decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, ad eccezione della prescrizione C.5 finalizzata ad una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, che ha ritenuto di riformulare atteso che l'intervento di restauro e funzionalizzazione del Complesso è stato completato ad opera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

**RITENUTO** sulla base del citato parere prot. 28992 del 18 ottobre 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di modificare il quadro prescrittivo di cui al decreto n. 573 del 27 ottobre 2011, sostituendo la prescrizione C.5 con quella indicata nel presente decreto;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:



1. parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2241 del 2 dicembre 2016, costituito da 9 pagine;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 28992 del 18 ottobre 2017, costituito da 9 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter prorogare, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, i termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011;

## DECRETA

**la proroga del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 relativo al progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato "Tempa Rossa", presentato dalla società Eni S.p.A., per un periodo di quarantotto mesi a decorrere dalla data di scadenza, ovvero fino al 23 novembre 2020.**

La prescrizione C.5) del decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27 ottobre 2011 è sostituita dalla seguente:

- C.5) Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la società Eni S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto di raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendone quindi un'adeguata valorizzazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia e all'ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale; ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E  
DEL TURISMO

